



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 21 febbraio 2005

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114322100 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00.
Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria Via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto di Franco Turcati

Chalet Mollino

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- 4 Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 59 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.</p>			

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
 REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pubblici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione del B.U. tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si dà corso alla pubblicazione. La Direzione del

Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo cagionata da disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° novembre 2004)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + Procedura WEB	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

INDICE SISTEMATICO

BILANCIO

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 2.

Legge finanziaria per l'anno 2005. pag. 4

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005 - 2007 pag. 54

TRASPORTI

D.P.G.R. 14 febbraio 2005, n. 2/R

Regolamento regionale recante "Disciplina per l'autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753". pag. 56

D.G.R. 14 febbraio 2004, 28-14744

Regolamento regionale recante "Disciplina per l'autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753". Approvazione pag. 59

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 2.

Legge finanziaria per l'anno 2005.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Tetti di spesa)

1. In applicazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), la spesa complessiva della Regione Piemonte per l'anno 2005 non può essere superiore a euro 16.176.836.196,61 in termini di competenza ed a euro 20.139.806.937,81 in termini di cassa.

2. In applicazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno e in particolare dell'articolo 1, commi 23, 24, 25 e 26 della l. 311/2004, il complesso delle spese regionali non può essere superiore, per la gestione di competenza, a euro 1.045.972.311,38 per le spese correnti ed a euro 1.040.409.477,32 per le spese di investimento.

Art. 2.

(Finanziamento delle spese regionali)

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), è escluso il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese appartenenti a tipologie diverse da quelle ivi elencate.

Art. 3.

(Limitazione alle spese correnti)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla l. 311/2004 ed in attesa della definizione dei criteri applicativi del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) sino al 31 maggio 2005, gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base (UPB) di spesa codificati "regionali", sono impegnabili nel limite massimo del 10 per cento.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a: spese obbligatorie; spese per interventi collegati alle calamità naturali; spese per la tutela dell'incolumità pubblica; spese relative alla copertura di contratti già stipulati; spese per la realizzazione dell'evento olimpico 2006, nonché le spese autorizzate da disposizioni legislative approvate al 31 dicembre 2004.

Art. 4.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

Art. 5.

(Estinzione crediti tributari di importo minimo)

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi, maturati sino al 31 dicembre 2002, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in euro 16,53.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), non è possibile procedere all'assunzione di impegni, alla effettuazione di variazioni compensative ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.

Art. 7.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 febbraio 2005

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n° 688

Legge finanziaria per l'anno 2005.

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 dicembre 2004.

- Assegnato alla I commissione in sede referente il 21 dicembre 2004.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 25 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Rinviato in commissione ex art. 81 del Regolamento interno il 28 gennaio 2005.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 31 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 14 febbraio 2005, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli e 8 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005) è il seguente :
" Art.1.

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.

7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5."

- Il testo dell'articolo 1, commi 23, 24, 25 e 26 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005) è il seguente :

" Art.1.

23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.

24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

- a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
- c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
- d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
- e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 3, commi 16, 17, 18 e 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)" è il seguente :

"Art.3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)

16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.

17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti,

di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio."

Nota all'articolo 4

Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 "Legge finanziaria per l'anno 2003" è il seguente :

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti."

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali) (Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis)."

Allegato A
(articolo 4)



D.D.L. N.688 “LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2005”

ALLEGATO “A”

TORINO, 14 FEBBRAIO 2005

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 1

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1972/000009			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		09022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/000010			4.525.506,00	4.700.000,00	4.487.342,00	4.487.342,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)		4.525.506,00	4.700.000,00	4.487.342,00	4.487.342,00
		09021	1.487.342,00	1.700.000,00	1.487.342,00	1.487.342,00
		09071	3.038.164,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/000012			7.720.000,00	8.208.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)		7.720.000,00	8.208.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
		09001	7.720.000,00	8.208.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		15031	0,00	0,00	0,00	0,00
		30011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000004			41.317,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)		41.317,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
		05011	41.317,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
LEGGE REGIONALE N. 1974/000028			232.524,78	232.524,78	232.524,78	232.524,78
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)		36.293,25	36.293,25	36.293,25	36.293,25
		09021	36.293,25	36.293,25	36.293,25	36.293,25
	SPESA RIMBORSO (Titolo 3)		196.231,53	196.231,53	196.231,53	196.231,53
		09023	196.231,53	196.231,53	196.231,53	196.231,53
LEGGE REGIONALE N. 1975/000015			34.922,57	34.922,57	34.922,57	34.922,57
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)		3.027,57	3.027,57	3.027,57	3.027,57
		09021	3.027,57	3.027,57	3.027,57	3.027,57
	SPESA RIMBORSO (Titolo 3)		31.895,00	31.895,00	31.895,00	31.895,00
		09023	31.895,00	31.895,00	31.895,00	31.895,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 2

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1975/000017			60.082,62	60.082,62	60.082,62	60.082,62
	SPESE RIMBORSO (Titolo 3)		60.082,62	60.082,62	60.082,62	60.082,62
		09023	60.082,62	60.082,62	60.082,62	60.082,62
LEGGE REGIONALE N. 1975/000022			196.629,56	196.629,56	196.629,56	196.629,56
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		49.252,60	49.252,60	49.252,60	49.252,60
		09021	49.252,60	49.252,60	49.252,60	49.252,60
	SPESE RIMBORSO (Titolo 3)		147.376,96	147.376,96	147.376,96	147.376,96
		09023	147.376,96	147.376,96	147.376,96	147.376,96
LEGGE REGIONALE N. 1975/000023			3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
		24032	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05
LEGGE REGIONALE N. 1975/000028			11.670.070,66	11.669.850,93	11.669.850,93	11.669.850,93
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		11.670.070,66	11.669.850,93	11.669.850,93	11.669.850,93
		09022	2.576.126,30	2.575.951,65	2.575.951,65	2.575.951,65
		17022	374.194,08	374.149,00	374.149,00	374.149,00
		24032	6.593.585,10	6.593.585,10	6.593.585,10	6.593.585,10
		25022	2.126.165,18	2.126.165,18	2.126.165,18	2.126.165,18
LEGGE REGIONALE N. 1975/000048			123.949,00	123.949,00	123.949,00	123.949,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		123.949,00	123.949,00	123.949,00	123.949,00
		08041	123.949,00	123.949,00	123.949,00	123.949,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000051			617.414,96	617.414,96	617.414,96	617.414,96
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		287.269,37	287.269,37	287.269,37	287.269,37
		09021	287.269,37	287.269,37	287.269,37	287.269,37
	SPESE RIMBORSO (Titolo 3)		330.145,59	330.145,59	330.145,59	330.145,59
		09023	330.145,59	330.145,59	330.145,59	330.145,59
LEGGE REGIONALE N. 1975/000054			5.440.962,18	11.858.962,18	358.962,18	358.962,18

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 3

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		167.017,39	167.017,39	167.017,39	167.017,39
		09021	167.017,39	167.017,39	167.017,39	167.017,39
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		5.082.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
		23012	5.082.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
	SPESE RIMBORSO (Titolo 3)		191.944,79	191.944,79	191.944,79	191.944,79
		09023	191.944,79	191.944,79	191.944,79	191.944,79
LEGGE REGIONALE N. 1975/28			31.936,00	31.936,00	31.936,00	31.936,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		31.936,00	31.936,00	31.936,00	31.936,00
		09022	31.936,00	31.936,00	31.936,00	31.936,00
	LEGGE REGIONALE N. 1976/000021		5.975,06	5.975,06	5.975,06	5.975,06
			5.975,06	5.975,06	5.975,06	5.975,06
		09021	5.975,06	5.975,06	5.975,06	5.975,06
	LEGGE REGIONALE N. 1976/000028		13.491.752,99	13.491.752,99	13.491.752,99	13.491.752,99
			13.491.752,99	13.491.752,99	13.491.752,99	13.491.752,99
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
		18022	13.491.752,99	13.491.752,99	13.491.752,99	13.491.752,99
LEGGE REGIONALE N. 1976/000033			466.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		466.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		05991	466.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	LEGGE REGIONALE N. 1976/000034		935.136,80	935.136,80	935.136,80	935.136,80
			935.136,80	935.136,80	935.136,80	935.136,80
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		935.136,80	935.136,80	935.136,80	935.136,80
		22052	935.136,80	935.136,80	935.136,80	935.136,80
	LEGGE REGIONALE N. 1976/000047		631.169,99	631.169,99	631.169,99	631.169,99
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		631.169,99	631.169,99	631.169,99	631.169,99
		11012	631.169,99	631.169,99	631.169,99	631.169,99
	LEGGE REGIONALE N. 1976/28		6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00
			6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 4

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1977/000006		18022	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00
			11.222.715,39	9.509.856,00	6.932.856,00	6.932.856,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		11.222.715,39	9.509.856,00	6.932.856,00	6.932.856,00
		S1991	3.750.000,00	3.662.856,00	1.662.856,00	1.662.856,00
		06011	4.274.715,39	2.772.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00
		09001	3.198.000,00	3.075.000,00	3.198.000,00	3.198.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000042			278.647,50	180.760,00	180.760,00	180.760,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		278.647,50	180.760,00	180.760,00	180.760,00
		21061	278.647,50	180.760,00	180.760,00	180.760,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000048			27.834,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		27.834,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		19051	27.834,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000055			98.377,00	98.377,00	98.377,00	98.377,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
		09021	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
	SPESE RIMBORSO (Titolo 3)		92.113,00	92.113,00	92.113,00	92.113,00
		09023	92.113,00	92.113,00	92.113,00	92.113,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000056			275.050,28	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		275.050,28	260.000,00	260.000,00	260.000,00
		19011	275.050,28	260.000,00	260.000,00	260.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000063			1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
		09081	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/6			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		21011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000003			861,45	861,45	861,45	861,45

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 5

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		861,45	861,45	861,45	861,45
		11012	861,45	861,45	861,45	861,45
LEGGE REGIONALE N. 1978/000024			206.583,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		206.583,00	0,00	0,00	0,00
		15101	206.583,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000030			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		26041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000037			1.657.597,84	1.565.000,00	1.669.878,00	1.669.878,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.257.597,84	1.170.000,00	1.669.878,00	1.669.878,00
		S4991	1.257.597,84	1.170.000,00	1.669.878,00	1.669.878,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		400.000,00	395.000,00	0,00	0,00
		S4992	400.000,00	395.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000038			8.775.938,03	10.027.274,03	10.027.274,03	10.027.274,03
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		8.775.938,03	10.027.274,03	10.027.274,03	10.027.274,03
		09022	2.796.877,03	2.796.877,03	2.796.877,03	2.796.877,03
		16022	0,00	0,00	0,00	0,00
		25022	5.979.061,00	7.230.397,00	7.230.397,00	7.230.397,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000045			179.115,00	200.000,00	129.115,00	129.115,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		179.115,00	200.000,00	129.115,00	129.115,00
		26021	179.115,00	200.000,00	129.115,00	129.115,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000058			63.993.565,84	51.929.623,00	14.740.000,00	7.740.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		35.227.737,84	34.550.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00
		31011	770.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00
		31041	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		31991	14.201.040,63	12.500.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00
		32031	0,00	400.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 6

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
		32991	19.656.697,21	20.350.000,00	600.000,00	600.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		28.765.828,00	17.379.623,00	7.000.000,00	0,00
		31022	1.400.000,00	1.500.000,00	800.000,00	0,00
		31042	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		31992	16.200.000,00	11.200.000,00	6.200.000,00	0,00
		32042	10.165.828,00	3.679.623,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000063			28.387.534,97	22.524.293,83	7.795.486,82	7.795.486,82
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		9.533.839,28	10.207.607,01	903.800,00	903.800,00
		11011	0,00	0,00	0,00	0,00
		11021	0,00	0,00	0,00	0,00
		12011	861.000,00	551.646,00	51.646,00	51.646,00
		12031	626.300,37	610.000,00	0,00	0,00
		12041	5.570.827,42	6.568.807,01	0,00	0,00
		13011	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		14021	173.557,49	175.000,00	0,00	0,00
		14041	852.154,00	852.154,00	852.154,00	852.154,00
		14051	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		18.853.695,69	12.316.686,82	6.891.686,82	6.891.686,82
		09012	253.599,00	253.599,00	253.599,00	253.599,00
		11012	5.023.687,03	5.023.687,03	5.023.687,03	5.023.687,03
		11032	1.000.000,00	1.685.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
		12012	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		12022	0,00	0,00	0,00	0,00
		12042	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		13012	2.236.084,66	124.075,79	124.075,79	124.075,79
		13022	5.110.325,00	230.325,00	230.325,00	230.325,00
		14042	0,00	0,00	0,00	0,00
		14052	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000069			20.000,00	77.469,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		20.000,00	77.469,00	0,00	0,00
		21991	20.000,00	77.469,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 7

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1978/000073			516.456,90	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		516.456,90	0,00	0,00	0,00
	25022		516.456,90	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000078			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	31011		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/3			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
	11012		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/47			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
	17072		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/58			2.699.999,98	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		349.999,98	0,00	0,00	0,00
	31991		349.999,98	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	31992		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/63			3.373.256,72	3.486.500,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		820.756,72	934.000,00	0,00	0,00
	12011		336.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	12031		330.756,72	350.000,00	0,00	0,00
	14021		154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
	14041		0,00	70.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		2.552.500,00	2.552.500,00	0,00	0,00
	11012		0,00	0,00	0,00	0,00
	12042		52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
	13012		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 8

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1978/78		13022	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		31011	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/000056			54.634,43	54.634,43	54.634,43	54.634,43
	SPESA IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		54.634,43	54.634,43	54.634,43	54.634,43
		21022	54.634,43	54.634,43	54.634,43	54.634,43
LEGGE REGIONALE N. 1979/000059			105.772,69	66.929,00	66.929,00	66.929,00
	SPESA IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		105.772,69	66.929,00	66.929,00	66.929,00
		25022	105.772,69	66.929,00	66.929,00	66.929,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000004			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		S1041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000009			14.822.869,00	5.197.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	SPESA IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		14.822.869,00	5.197.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00
		16022	14.822.869,00	5.197.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000010			2.409.000,00	2.308.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)		2.409.000,00	2.308.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		32041	2.409.000,00	2.308.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000011			0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	SPESA IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
		26042	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000027			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		12041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000028			310.000,00	310.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 9

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
		32051	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000039			591.152,00	591.152,00	263.393,00	263.393,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		591.152,00	591.152,00	263.393,00	263.393,00
		12021	591.152,00	591.152,00	263.393,00	263.393,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000057			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		31031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000064			1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
		09081	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000067			774.665,00	774.665,00	774.665,00	774.665,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		774.665,00	774.665,00	774.665,00	774.665,00
		14041	774.665,00	774.665,00	774.665,00	774.665,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		14042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000068			4.350.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		4.350.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
		32041	4.350.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000069			130.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		130.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		21052	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/1			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		09022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/37			1.000.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 10

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.000.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
		11021	1.000.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000007			516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		13041	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000037			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000039			312.183,00	312.183,00	312.183,00	312.183,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		312.183,00	312.183,00	312.183,00	312.183,00
		09022	312.183,00	312.183,00	312.183,00	312.183,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000050			160.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		160.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
		09021	160.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000004			525.957,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		525.957,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		S1991	525.957,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		09022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000032			3.253.800,00	3.100.000,00	903.800,00	903.800,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.753.800,00	1.600.000,00	903.800,00	903.800,00
		22011	1.753.800,00	1.600.000,00	903.800,00	903.800,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		22012	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000040			62.000,00	62.000,00	51.646,00	51.646,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 11

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		62.000,00	62.000,00	51.646,00	51.646,00
		32011	62.000,00	62.000,00	51.646,00	51.646,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000001			137.568,88	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		137.568,88	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		15111	137.568,88	180.000,00	180.000,00	180.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000004			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		26022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000007			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		S1011	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000022			500.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		500.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		21051	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000014			729.623,61	429.623,61	429.623,61	429.623,61
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		729.623,61	429.623,61	429.623,61	429.623,61
		25022	729.623,61	429.623,61	429.623,61	429.623,61
LEGGE REGIONALE N. 1984/000016			0,00	500.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		32042	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000017			114,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		114,00	0,00	0,00	0,00
		16032	114,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000018			23.006.598,78	20.106.598,69	1.707.227,69	1.707.227,69
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		23.006.598,78	20.106.598,69	1.707.227,69	1.707.227,69
		09022	1.243.060,90	1.243.060,90	1.243.060,90	1.243.060,90

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 12

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
		24032	16.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
		25022	5.263.537,79	10.363.537,79	464.166,79	464.166,79
		30032	0,09	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000030			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		28031	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000035			151.507,52	130.849,52	151.507,52	151.507,52
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		151.507,52	130.849,52	151.507,52	151.507,52
		09022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	151.507,52	130.849,52	151.507,52	151.507,52
LEGGE REGIONALE N. 1984/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000049			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		31011	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000055			1.799.214,98	0,00	1.446.079,00	1.446.079,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.799.214,98	0,00	1.446.079,00	1.446.079,00
		15091	1.799.214,98	0,00	1.446.079,00	1.446.079,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000059			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		22991	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/18			5.140.514,00	9.540.514,00	2.840.514,00	2.840.514,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		25011	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		5.140.514,00	9.540.514,00	2.840.514,00	2.840.514,00
		17022	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 13

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
		25022	5.140.514,00	9.540.514,00	2.840.514,00	2.840.514,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/28			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		15102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/55			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		15091	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000017			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		17072	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000021			490.016,54	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		490.016,54	0,00	0,00	0,00
		17021	490.016,54	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000026			540.045,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		540.045,00	0,00	0,00	0,00
		26042	540.045,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000032			392.259,81	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		392.259,81	0,00	0,00	0,00
		26021	392.259,81	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000036			25.000,00	25.000,00	17.043,00	17.043,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		25.000,00	25.000,00	17.043,00	17.043,00
		32031	25.000,00	25.000,00	17.043,00	17.043,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000041			180.760,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		180.760,00	0,00	0,00	0,00
		31032	180.760,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000049			13.699.000,00	8.000.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 14

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		13.699.000,00	8.000.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
		32011	13.699.000,00	8.000.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000046			137.154,83	154.937,00	154.937,00	154.937,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		137.154,83	154.937,00	154.937,00	154.937,00
		15991	137.154,83	154.937,00	154.937,00	154.937,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000056			2.045.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		45.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		16031	45.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		2.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
		16032	2.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000001			1.759.976,00	1.018.330,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.749.646,00	1.008.000,00	0,00	0,00
		S1041	1.749.646,00	1.008.000,00	0,00	0,00
		15991	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
		S1042	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000012			580.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		580.000,00	0,00	0,00	0,00
		21031	580.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		21032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000027			132.874,04	132.874,04	132.874,04	132.874,04
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		132.874,04	132.874,04	132.874,04	132.874,04
		21022	132.874,04	132.874,04	132.874,04	132.874,04
LEGGE REGIONALE N. 1987/000032			1.211.374,68	1.100.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.211.374,68	1.100.000,00	0,00	0,00
		17041	1.211.374,68	1.100.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 15

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1987/000039			568.103,00	568.103,00	568.103,00	568.103,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		568.103,00	568.103,00	568.103,00	568.103,00
		22011	568.103,00	568.103,00	568.103,00	568.103,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000041			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		30011	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000047			200.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		200.000,00	0,00	0,00	0,00
		17041	200.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000058			823.040,00	823.040,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		823.040,00	823.040,00	0,00	0,00
		05021	823.040,00	823.040,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/000006			4.832.659,34	4.787.556,00	4.787.556,00	4.787.556,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		4.832.659,34	4.787.556,00	4.787.556,00	4.787.556,00
		05991	3.717.112,04	3.548.059,00	3.548.059,00	3.548.059,00
		08041	1.115.547,30	1.239.497,00	1.239.497,00	1.239.497,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000015			2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		31032	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000018			25.823,00	25.823,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		25.823,00	25.823,00	0,00	0,00
		S1011	25.823,00	25.823,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000021			126.985,22	114.443,00	139.443,00	139.443,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		126.985,22	114.443,00	139.443,00	139.443,00
		S3991	126.985,22	114.443,00	139.443,00	139.443,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000023			2.600.000,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 16

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		26032	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000034			150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		07011	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		28011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000036			1.000.000,00	230.000,00	516.457,00	516.457,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.000.000,00	230.000,00	516.457,00	516.457,00
		21051	1.000.000,00	230.000,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000053			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		15092	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000064			562.103,00	568.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		562.103,00	568.000,00	0,00	0,00
		30011	562.103,00	568.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/15			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		31032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000012			900.000,00	816.000,00	716.000,00	716.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		900.000,00	816.000,00	716.000,00	716.000,00
		21051	900.000,00	816.000,00	716.000,00	716.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000013			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		24991	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000022			59.367,24	300.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		59.367,24	300.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 17

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1990/000024		30032	59.367,24	300.000,00	0,00	0,00
			1.750.000,00	450.000,00	258.228,00	258.228,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000026		31031	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		1.500.000,00	200.000,00	258.228,00	258.228,00
		31032	1.500.000,00	200.000,00	258.228,00	258.228,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000033			1.373.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.373.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
		32051	1.373.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000035			1.750.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)	26021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000037		26022	1.750.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
			55.441.390,56	86.724.524,07	86.724.524,07	86.724.524,07
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		14.729.186,52	22.678.986,52	22.678.986,52	22.678.986,52
LEGGE REGIONALE N. 1990/000052		09021	14.729.186,52	22.678.986,52	22.678.986,52	22.678.986,52
	SPESE RIMBORSO (Titolo 3)		40.712.204,04	64.045.537,55	64.045.537,55	64.045.537,55
		09023	40.712.204,04	64.045.537,55	64.045.537,55	64.045.537,55
LEGGE REGIONALE N. 1990/000052			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		30021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000052			0,00	104.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		06021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000052			0,00	104.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	104.000,00	0,00	0,00
		06022	0,00	104.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 18

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1990/12			280.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		280.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
		21061	280.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/37			258.228,00	258.228,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		258.228,00	258.228,00	0,00	0,00
		30021	258.228,00	258.228,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000038			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		21051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000040			578.680,93	578.680,93	578.680,93	578.680,93
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		578.680,93	578.680,93	578.680,93	578.680,93
		05091	578.680,93	578.680,93	578.680,93	578.680,93
LEGGE REGIONALE N. 1991/000042			201.228,00	256.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		201.228,00	256.000,00	0,00	0,00
		S1041	201.228,00	256.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000043			4.108.616,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		4.108.616,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
		08041	4.108.616,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000049			280.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		280.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		32031	280.000,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000016			19.000.000,00	18.000.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		19.000.000,00	18.000.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
		31041	19.000.000,00	18.000.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000035			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 19

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1992/000041		21031	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		S1041	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000043			50.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		15991	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000046			0,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00
		S1041	0,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000048			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		31031	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000050			180.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		180.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		21031	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000051			8.600.000,00	8.841.617,12	8.841.617,12	8.841.617,12
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		8.600.000,00	8.841.617,12	8.841.617,12	8.841.617,12
		05011	8.600.000,00	8.841.617,12	8.841.617,12	8.841.617,12
LEGGE REGIONALE N. 1992/000056			46.481,40	0,00	51.646,00	51.646,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		46.481,40	0,00	51.646,00	51.646,00
		S1041	46.481,40	0,00	51.646,00	51.646,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/16			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		31041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/41			543.229,00	774.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 20

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		543.229,00	774.000,00	0,00	0,00
		S1041	543.229,00	774.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000026			30.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30031	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		30032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000028			2.436.363,66	900.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		2.436.363,66	900.000,00	0,00	0,00
		15091	2.392.962,66	900.000,00	0,00	0,00
		15991	43.401,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000031			16.796.224,00	15.368.224,00	16.268.224,00	6.972.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		7.500.000,00	7.072.000,00	6.972.000,00	6.972.000,00
		21061	7.500.000,00	7.072.000,00	6.972.000,00	6.972.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		9.296.224,00	8.296.224,00	9.296.224,00	0,00
		21062	9.296.224,00	8.296.224,00	9.296.224,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000038			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		12022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000016			2.621.914,00	2.622.662,00	2.117.473,00	1.084.559,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.589.000,00	1.589.748,00	1.084.559,00	1.084.559,00
		14061	1.589.000,00	1.589.748,00	1.084.559,00	1.084.559,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	0,00
		14062	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000018			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		30041	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 21

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1994/000029			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE RIMBORSO (Titolo 3)		0,00	0,00	0,00	0,00
		09023		0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000040			300.000,00	230.000,00	300.000,00	300.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		300.000,00	230.000,00	300.000,00	300.000,00
		09021	300.000,00	230.000,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000042			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		21992	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000043			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
		11032	0,00	0,00	0,00	0,00
		17022	0,00	0,00	0,00	0,00
		18012	0,00	0,00	0,00	0,00
		18022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21992	0,00	0,00	0,00	0,00
		26992	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000050			1.457.174,90	900.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.457.174,90	900.000,00	0,00	0,00
		S1041	1.457.174,90	900.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000067			3.059.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		259.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		15101	259.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		2.800.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		15102	2.800.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/43			0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 22

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		16022	0,00	0,00	0,00	0,00
		18022	0,00	0,00	0,00	0,00
		26022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000007			17.900.000,00	17.900.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		17.900.000,00	17.900.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
		21061	17.900.000,00	17.900.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000016			1.820.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.820.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		S1041	1.820.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000018			51.138,00	51.138,00	51.138,00	51.138,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		20.136,00	20.136,00	20.136,00	20.136,00
		09021	20.136,00	20.136,00	20.136,00	20.136,00
	SPESE RIMBORSO (Titolo 3)		31.002,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00
		09023	31.002,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000028			15.000,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		15.000,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00
		26041	15.000,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000031			4.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		4.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		21052	4.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000034			50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		31032	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000035			250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		31032	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 23

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1995/000038			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		21011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000045			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		30011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000046			3.018.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		3.018.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		18031	3.018.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000047			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		21052	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000050			375.000,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		375.000,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
		19201	375.000,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000052			154.937,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		154.937,00	0,00	0,00	0,00
		05991	154.937,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000057			3.485.160,00	142.025,00	36.152,00	36.152,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		3.485.160,00	142.025,00	36.152,00	36.152,00
		09022	0,00	0,00	0,00	0,00
		17022	3.343.135,00	0,00	0,00	0,00
		17042	142.025,00	142.025,00	36.152,00	36.152,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000059			1.410.000,00	1.548.849,00	1.410.000,00	1.410.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		22051	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		1.410.000,00	1.548.849,00	1.410.000,00	1.410.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 24

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1995/000060		22052	1.410.000,00	1.548.849,00	1.410.000,00	1.410.000,00
			6.683.868,00	7.333.860,00	6.366.688,00	4.300.860,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		4.300.860,00	4.550.860,00	4.300.860,00	4.300.860,00
		22991	4.300.860,00	4.550.860,00	4.300.860,00	4.300.860,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		2.383.008,00	2.783.000,00	2.065.828,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000062		22992	2.383.008,00	2.783.000,00	2.065.828,00	0,00
			46.481,13	723.040,00	52.656.134,00	52.656.134,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		46.481,13	723.040,00	52.656.134,00	52.656.134,00
		30021	0,00	723.040,00	52.656.134,00	52.656.134,00
		30031	0,00	0,00	0,00	0,00
		30991	46.481,13	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000063			53.469.196,00	44.378.576,00	44.378.576,00	44.378.576,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		53.469.196,00	44.378.576,00	44.378.576,00	44.378.576,00
		12041	0,00	0,00	0,00	0,00
		15031	0,00	0,00	0,00	0,00
		15041	0,00	0,00	0,00	0,00
		15991	53.469.196,00	44.378.576,00	44.378.576,00	44.378.576,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000067		15992	0,00	0,00	0,00	0,00
			940.468,00	641.457,00	516.457,00	516.457,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		940.468,00	641.457,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000075		S1041	940.468,00	641.457,00	516.457,00	516.457,00
			0,00	3.655.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	3.655.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000095		27022	0,00	3.655.000,00	0,00	0,00
			228.345,68	250.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		190.845,68	250.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 25

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamento per l'anno 2005	Stanziamento per l'anno 2006	Stanziamento per l'anno 2007
		11031	190.845,68	250.000,00	0,00	0,00
		12041	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		37.500,00	0,00	0,00	0,00
		11032	37.500,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000097			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		28042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/16			770.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		770.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		S1041	770.000,00	700.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/31			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		21051	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/60			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
		28051	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/93			13.322.143,27	12.000.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		8.072.143,27	12.000.000,00	0,00	0,00
		21041	8.072.143,27	12.000.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		21042	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/95			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		11032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000024			825.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		825.000,00	0,00	0,00	0,00
		19082	825.000,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 26

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1996/000025			1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00
		S1041	774.685,00	774.685,00	774.685,00	774.685,00
		17041	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000038			258.228,45	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		258.228,45	0,00	0,00	0,00
		21042	258.228,45	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000039			1.120.640,00	441.462,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		1.120.640,00	441.462,00	0,00	0,00
		22052	1.120.640,00	441.462,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000040			0,00	16.000.000,00	147.645.690,00	147.645.690,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	16.000.000,00	147.645.690,00	147.645.690,00
		28042	0,00	16.000.000,00	147.645.690,00	147.645.690,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000048			0,00	6.400.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	6.400.000,00	0,00	0,00
		26042	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000053			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		31041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000056			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		31032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000061			2.582.000,00	2.580.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		2.582.000,00	2.580.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
		32011	2.582.000,00	2.580.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000070			6.697.095,89	6.403.736,00	6.403.736,00	6.403.736,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 27

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		6.697.095,89	6.403.736,00	6.403.736,00	6.403.736,00
		13041	6.697.095,89	6.403.736,00	6.403.736,00	6.403.736,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000071			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		25022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000073			5.978.153,48	3.002.914,00	7.746.854,00	7.746.854,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		5.978.153,48	3.002.914,00	7.746.854,00	7.746.854,00
		28042	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
		30032	4.945.239,48	1.970.000,00	6.713.940,00	6.713.940,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000075			11.348.046,99	11.504.500,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		11.348.046,99	11.504.500,00	0,00	0,00
		21011	5.343.546,99	5.500.000,00	0,00	0,00
		21031	6.004.500,00	6.004.500,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000087			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		13031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/39			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		22051	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/40			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		28012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/70			2.220.765,00	2.220.765,00	2.220.765,00	2.220.765,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		2.220.765,00	2.220.765,00	2.220.765,00	2.220.765,00
		13041	2.220.765,00	2.220.765,00	2.220.765,00	2.220.765,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/75			8.082.862,40	7.607.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		8.082.862,40	7.607.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 28

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
		21011	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00	0,00
		21031	2.407.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		21991	3.368.862,40	3.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000013			619.748,27	619.748,27	0,00	0,00
SPESE CORRENTI (Titolo 1)			619.748,27	619.748,27	0,00	0,00
		24031	619.748,27	619.748,27	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)			0,00	0,00	0,00	0,00
		24032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000015			396.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)			396.000,00	0,00	0,00	0,00
		26022	396.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000016			30.120.494,18	104.642.231,50	92.514.383,00	95.014.383,00
SPESE CORRENTI (Titolo 1)			0,00	0,00	0,00	0,00
		15111	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)			30.120.494,18	104.642.231,50	92.514.383,00	95.014.383,00
		07032	13.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
		08032	9.657.426,62	47.627.848,50	47.500.000,00	50.000.000,00
		09012	2.892.424,00	43.014.383,00	45.014.383,00	45.014.383,00
		16012	4.570.643,56	0,00	0,00	0,00
		17992	0,00	0,00	0,00	0,00
		18012	0,00	0,00	0,00	0,00
		21052	0,00	0,00	0,00	0,00
		25022	0,00	0,00	0,00	0,00
		27042	0,00	0,00	0,00	0,00
		31032	0,00	0,00	0,00	0,00
		32022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000019			516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
SPESE CORRENTI (Titolo 1)			516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		06991	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 29

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1997/000020			0,00	0,00	258.228,00	258.228,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	258.228,00	258.228,00
		S1041	0,00	0,00	258.228,00	258.228,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000021			20.471.245,79	19.129.823,00	3.661.343,00	3.661.343,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		5.471.245,79	5.629.823,00	3.661.343,00	3.661.343,00
		17041	276.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		17051	350.000,00	350.000,00	381.520,00	381.520,00
		17061	3.819.422,79	4.054.000,00	3.254.000,00	3.254.000,00
		17071	1.025.823,00	1.025.823,00	25.823,00	25.823,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		15.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
		17072	15.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000022			8.735.706,10	1.369.630,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		3.935.706,10	1.369.630,00	0,00	0,00
		15091	309.875,00	0,00	0,00	0,00
		15101	3.625.831,10	1.369.630,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		15102	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000024			15.000.000,00	40.823,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	25.823,00	0,00	0,00
		16021	0,00	25.823,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		15.000.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		16022	15.000.000,00	15.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000043			1.141.370,70	1.870.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		1.141.370,70	1.870.000,00	0,00	0,00
		30012	0,00	0,00	0,00	0,00
		30032	1.141.370,70	1.870.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000047			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 30

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		32031	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000051			148.716.833,90	149.547.540,30	149.651.838,30	149.651.838,30
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		148.716.833,90	149.547.540,30	149.651.838,30	149.651.838,30
		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
		07021	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
		07041	1.184.559,00	1.184.559,00	1.184.559,00	1.184.559,00
		09071	145.261.057,40	145.712.981,30	145.817.279,30	145.817.279,30
		14051	271.217,50	600.000,00	600.000,00	600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000054			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		26031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000055			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		28042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000056			1.926.622,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.926.622,00	1.900.000,00	0,00	0,00
		S1041	1.926.622,00	1.900.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000057			50.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		13041	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000061			20.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		28031	20.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/16			53.196.573,38	26.707.611,19	8.962.509,50	5.199.509,50
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		53.196.573,38	26.707.611,19	8.962.509,50	5.199.509,50
		05012	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
		14042	4.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		15992	0,00	0,00	0,00	0,00
		16012	0,00	0,00	0,00	0,00
		16032	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		17042	0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	5.653.063,88	0,00	0,00	0,00
		21042	659.000,00	0,00	0,00	0,00
		21052	0,00	0,00	0,00	0,00
		21062	754.000,00	0,00	0,00	0,00
		24992	0,00	0,00	0,00	0,00
		25022	0,00	0,00	0,00	0,00
		26022	31.350.000,00	18.562.101,69	950.000,00	0,00
		27022	3.879.509,50	5.199.509,50	5.199.509,50	5.199.509,50
		29992	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		31032	1.311.000,00	2.446.000,00	2.813.000,00	0,00
		32012	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		32042	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			10.873.790,00	2.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/21						
			2.373.790,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		17061	2.373.790,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		17072	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/51						
			1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		14052	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00
			2.582.284,00	2.582.284,00	2.582.284,00	2.582.284,00
			2.582.284,00	2.582.284,00	2.582.284,00	2.582.284,00
		28051	2.582.284,00	2.582.284,00	2.582.284,00	2.582.284,00
			1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
			1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1998/000020		28051	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
			522.228,00	250.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		264.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		12011	264.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		258.228,00	0,00	0,00	0,00
		12012	258.228,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000022			5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00
		26031	5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000026			375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
		32031	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000034			62.814.374,94	56.845.630,40	63.814.374,94	63.814.374,94
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		62.814.374,94	56.845.630,40	63.814.374,94	63.814.374,94
		S1071	62.814.374,94	56.845.630,40	63.814.374,94	63.814.374,94
LEGGE REGIONALE N. 1998/000039			4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
		09071	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000040			177.964,70	257.300,00	103.291,00	103.291,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		177.964,70	257.300,00	103.291,00	103.291,00
		22021	177.964,70	257.300,00	103.291,00	103.291,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000041			908.916,26	836.660,00	836.660,00	836.660,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		908.916,26	836.660,00	836.660,00	836.660,00
		15091	908.916,26	836.660,00	836.660,00	836.660,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/10			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 33

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1998/22		28051	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)					
		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000013		26031	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA RIMBORSO (Titolo 3)					
		09023	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000016			273.037,70	450.000,00	0,00	0,00
			273.037,70	450.000,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)					
		12041	273.037,70	450.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017			21.759.056,00	20.726.450,00	14.085.329,00	657.450,00
			657.450,00	657.450,00	657.450,00	657.450,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)					
		14041	657.450,00	657.450,00	657.450,00	657.450,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000018			21.101.606,00	20.069.000,00	13.427.879,00	0,00
			20.601.606,00	19.569.000,00	13.427.879,00	0,00
		14072	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			181.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000020			181.000,00	0,00	0,00	0,00
			181.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)					
		13041	181.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000021			90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)					
		21022	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000022			2.205.000,00	665.000,00	0,00	0,00
			655.000,00	665.000,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI (Titolo 1)					
		11021	655.000,00	665.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000023			1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)					
		11022	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 34

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1999/000021			20.706.978,25	1.450.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		714.908,12	850.000,00	0,00	0,00
		13011	714.908,12	850.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		19.992.070,13	600.000,00	0,00	0,00
		13012	19.992.070,13	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000024			545.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		545.000,00	750.000,00	0,00	0,00
		17071	545.000,00	750.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000027			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		31041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000028			20.217.805,50	10.460.000,00	460.000,00	460.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		277.397,50	460.000,00	460.000,00	460.000,00
		17011	277.397,50	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		19.940.408,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		17022	19.940.408,00	10.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000029			12.050.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		250.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
		31041	250.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		11.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		31042	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000032			1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		31032	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/16			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 35

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 1999/21		14042	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		13011	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		13012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/28			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		17021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/29			0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		31042	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/31			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		11032	0,00	0,00	0,00	0,00
		26992	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/32			1.286.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		1.286.000,00	0,00	0,00	0,00
		31032	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000001			287.100.000,00	268.540.915,54	249.587.986,54	249.587.986,54
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		260.100.000,00	261.517.101,54	249.587.986,54	249.587.986,54
		26031	260.100.000,00	261.517.101,54	249.587.986,54	249.587.986,54
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		27.000.000,00	7.023.814,00	0,00	0,00
		26022	0,00	0,00	0,00	0,00
		26032	27.000.000,00	7.023.814,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000002			0,00	10.246.259,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	10.246.259,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 36

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 2000/000003		26022	0,00	10.246.259,00	0,00	0,00
			0,00	4.131.656,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	4.131.656,00	0,00	0,00
		26032	0,00	4.131.656,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000006			6.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		6.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		18031	6.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/1			5.220.000,00	4.648.112,00	4.648.112,00	4.648.112,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		5.220.000,00	4.648.112,00	4.648.112,00	4.648.112,00
		26011	0,00	0,00	0,00	0,00
		26031	5.220.000,00	4.648.112,00	4.648.112,00	4.648.112,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/11			616.457,00	616.457,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		616.457,00	616.457,00	0,00	0,00
		S1991	616.457,00	616.457,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/16			1.549.370,00	1.549.370,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		1.549.370,00	1.549.370,00	0,00	0,00
		14042	1.549.370,00	1.549.370,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/27			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		26021	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		26022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/29			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/32			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Uscite Legge	Titolo		UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 2000/36			32041	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				910.000,00	970.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)						
LEGGE REGIONALE N. 2000/38			21031	910.000,00	970.000,00	0,00	0,00
				0,00	350.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)						
LEGGE REGIONALE N. 2000/4			32031	0,00	350.000,00	0,00	0,00
				45.200.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)						
LEGGE REGIONALE N. 2000/42			21022	45.200.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
				45.200.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)						
LEGGE REGIONALE N. 2000/43			22071	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)						
LEGGE REGIONALE N. 2000/43			22072	0,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
			22992	4.050.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)						
LEGGE REGIONALE N. 2000/44			22041	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)						
LEGGE REGIONALE N. 2000/44			22992	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				47.631.746,74	1.100.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)						
LEGGE REGIONALE N. 2000/44			16011	180.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			16031	108.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			22021	343.746,74	350.000,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)							
				47.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 38

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 2000/5		16032	47.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			229.500,00	230.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/51	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		229.500,00	230.000,00	0,00	0,00
		21021	229.500,00	230.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/52	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		4.142.063,18	0,00	0,00	0,00
		15091	4.142.063,18	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/52	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	252.228,00	0,00	0,00
		22042	0,00	252.228,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/9	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		850.000,00	1.216.457,00	516.457,00	516.457,00
		22042	850.000,00	1.216.457,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/10	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		850.000,00	1.216.457,00	516.457,00	516.457,00
		13041	850.000,00	1.216.457,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/11	SPESE RIMBORSO (Titolo 3)		6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80
		09021	6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80
LEGGE REGIONALE N. 2001/13	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		22052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/13	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		22051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/13	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		3.098.741,00	2.200.000,00	0,00	0,00
		12991	3.098.741,00	2.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/13	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		22051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/13	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		22052	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 39

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		08042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/19			18.500.000,00	112.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		26021	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		16.500.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
		26022	16.500.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/23			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		12011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/30			1.391.142,25	1.391.185,00	616.500,00	616.500,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		1.391.142,25	1.391.185,00	616.500,00	616.500,00
		30011	1.391.142,25	1.391.185,00	616.500,00	616.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/35			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE RIMBORSO (Titolo 3)		0,00	0,00	0,00	0,00
		09023	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/7			17.979.286,53	45.401.575,39	731.612.862,37	701.612.862,37
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		17.979.286,53	7.573.503,31	1.612.862,37	1.612.862,37
		09011	17.979.286,53	7.573.503,31	1.612.862,37	1.612.862,37
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	37.828.072,08	730.000.000,00	700.000.000,00
		09012	0,00	37.828.072,08	730.000.000,00	700.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/9			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		17031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/1			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)	21031	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/10		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21032	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			515.880,00	498.845,00	578.433,00	578.433,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		515.880,00	498.845,00	578.433,00	578.433,00
		11021	0,00	0,00	0,00	0,00
		14031	515.880,00	498.845,00	578.433,00	578.433,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/23			4.050.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00
			50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)	22081	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
			4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/24		22082	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			2.440.166,00	3.717.245,00	488.114,00	488.114,00
			2.044.166,00	1.669.914,00	488.114,00	488.114,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)	22051	2.044.166,00	1.662.105,00	480.305,00	480.305,00
		22061	0,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00
			396.000,00	2.047.331,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/25		22052	396.000,00	2.047.331,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)	29991	0,00	0,00	0,00	0,00
			787.777,54	1.000.000,00	0,00	0,00
			787.777,54	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/28		30041	787.777,54	1.000.000,00	0,00	0,00
			10.469.748,29	11.359.749,00	8.437.919,63	8.437.919,63
			8.437.919,63	9.327.920,00	8.437.919,63	8.437.919,63

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
		22991	8.437.919,63	9.327.920,00	8.437.919,63	8.437.919,63
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		2.031.828,66	2.031.829,00	0,00	0,00
		22992	2.031.828,66	2.031.829,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/29			580.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		580.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		11021	580.000,00	800.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/30			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		08042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/32			1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		21041	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		500.000,00	0,00	0,00	0,00
		21042	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/10			15.800.000,00	18.075.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		15.800.000,00	18.075.000,00	0,00	0,00
		32011	15.800.000,00	18.075.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/11			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		27991	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/12			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13022	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/13			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		S1041	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 42

Uscite Legge	Titolo		UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 2003/17			S1042	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/2	SPESE CORRENTI (Titolo 1)			275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
			32041	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/2				44.670.000,00	11.385.940,00	400.000,00	400.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)			13.670.000,00	7.300.000,00	400.000,00	400.000,00
			15091	0,00	0,00	0,00	0,00
			16021	270.000,00	0,00	0,00	0,00
			21031	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			28051	12.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
			31041	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
			32991	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)			31.000.000,00	4.085.940,00	0,00	0,00
			09012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/24			16032	31.000.000,00	4.085.940,00	0,00	0,00
				163.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)			163.000,00	0,00	0,00	0,00
			26021	163.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/26				800.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)			800.000,00	0,00	0,00	0,00
			11041	800.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/31				500.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)			500.000,00	0,00	0,00	0,00
			31041	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/36				400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			21041	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)			200.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 2003/5		21042	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SPESE CORRENTI (Titolo 1)						
		08041	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)						
		08042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/7			9.473.944,00	11.000.854,28	5.033.628,00	5.033.628,00
SPESE CORRENTI (Titolo 1)						
		25111	9.473.944,00	11.000.854,28	5.033.628,00	5.033.628,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/8						
			360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
SPESE CORRENTI (Titolo 1)						
		15021	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/01			79.569.827,26	79.593.054,79	10.000.000,00	6.000.000,00
SPESE CORRENTI (Titolo 1)						
		30011	1.357.788,00	1.873.788,00	0,00	0,00
		30021	54.100.000,00	52.033.094,00	0,00	0,00
		30031	1.084.559,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		30041	567.140,77	242.406,00	0,00	0,00
		30991	4.443.805,00	3.935.000,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)						
			18.016.534,49	20.508.766,79	10.000.000,00	6.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/1						
		30032	17.293.494,49	18.785.726,79	10.000.000,00	6.000.000,00
		30042	723.040,00	1.723.040,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI (Titolo 1)						
			17.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/11						
		30021	17.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)						
			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

Pag. 44

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
LEGGE REGIONALE N. 2004/12		28992	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)					
		15102	400.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/14			450.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)					
		17031	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00
			300.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		17022	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/18			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)					
		27031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/23			0,00	6.130.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)					
		15101	0,00	980.000,00	0,00	0,00
			0,00	5.150.000,00	0,00	0,00
		15102	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/26			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)					
		30011	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/31			500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)					
		S1992	0,00	54.500.000,00	0,00	0,00
		18042	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		31992	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/34			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)					
			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004	Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	0,00	0,00	0,00
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/36			0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		17031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/40			0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		32011	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/5			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		31031	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/6			3.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		S1991	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		S1992	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/7			100.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		28011	100.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/9			60.038.419,36	59.413.480,64	21.240.000,00	15.000.000,00
	SPESE CORRENTI (Titolo 1)		15.620.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		17071	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		26031	370.000,00	0,00	0,00	0,00
		27031	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		28051	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2)		44.418.419,36	44.413.480,64	6.240.000,00	0,00

Pag. 46

Bilancio pluriennale 2005-2006-2007 (fondi regionali)

REGIONE PIEMONTE

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2004		Stanziamiento per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007
		07992		0,00	590.000,00	0,00	0,00
		08042		1.756.419,36	4.429.480,64	0,00	0,00
		26012		0,00	1.216.000,00	4.740.000,00	0,00
		26022		2.000.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00
		26032		122.000,00	378.000,00	0,00	0,00
		28042		40.540.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		31992		0,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		32022		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005 - 2007

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 15.072.561.335,68 in termini di competenza e in euro 17.444.500.777,28 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2005.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 15.072.561.335,68 in termini di competenza ed in euro 17.444.500.777,28 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2005.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2005.

Art. 3.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2005, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui per un importo pari a euro 862.953.505,85.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.

Art. 4.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2005 con i prospetti di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 5.

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 6.

(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della l.r. 7/2001,

quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

2. Allo stesso elenco sono aggiunti i capitoli 11180 e 11190.

Art. 7.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 8.

(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)

1. È approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 9.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2005 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 160.000.000,00 ed è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).

Art. 10.

(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 235.957.948,02 in termini di competenza e di euro 203.374.034,73 in termini di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 27.828.072,08 in termini di competenza e di cassa.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, per l'anno 2006, è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 730.000.000,00 in termini di competenza.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, per l'anno 2007, è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 700.000.000,00 in termini di competenza.

5. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3, in attuazione al disposto dell'articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reinscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 11.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2004)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2004, determinato in euro 353.736.910,52 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2005, è utilizzato per la copertura del fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).

Art. 12.

(Variazioni compensative)

1. Per l'anno finanziario 2005 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

2. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell'Allegato A della legge finanziaria per l'anno 2005. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

3. Con riferimento alle leggi regionali di cui all'Allegato A della legge finanziaria per l'anno 2005, la Giunta può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 13.

(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 febbraio 2005

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 685

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005/2007.

- Presentato dalla Giunta regionale il 16 dicembre 2004.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 16 dicembre 2004.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 25 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini

- Rinvio in Commissione ex art. 81 del Regolamento consiliare il 28 gennaio 2005.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 31 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 14 febbraio 2005 con 29 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

2. Al quadro generale e' allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita' previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 18. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.

2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonche' le spese stanziare per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.

3. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unita' previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando l'adozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione all'Assessore competente in materia di bilancio della Regione.

4. La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.

5. Al bilancio di previsione e' allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unita' previsionali di spesa."

Nota all'articolo 7

- Il testo del comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti."

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e' determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unita' previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta puo' delegare all'Assessore competente in materia di bilancio l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma."

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 24. (Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unita' previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

3. La Giunta puo' effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unita' previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita', al fine di assicurare la necessaria flessibilita' nella gestione delle disponibilita' di bilancio, la Giunta puo' essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita' previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio e' disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta puo' disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unita' previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a

condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e' comunicato al Consiglio."

Nota all'articolo 12

- Per il testo dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) si rinvia alla nota all'articolo 10.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali) (Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis)."

Allegato A (articolo 1, 2, 4)

Allegato B (articolo 5)

Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata saranno pubblicati in un Supplemento di prossima pubblicazione (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 2/R

Regolamento regionale recante "Disciplina per l'autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Visti i decreti legislativi 19 novembre 1997 n. 422 e 31 marzo 1998 n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, come modificata e integrata dalla legge regionale 15 marzo 2001 n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-14744 del 14 febbraio 2005

EMANA

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE "DISCIPLINA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA ALLE DISTANZE LEGALI LUNGO LE FERROVIE IN CONCESSIONE EX ARTICOLO 60 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 LUGLIO 1980 N. 753".

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione all'interno della fascia di rispetto delle ferrovie in concessione ubicate sul territorio della Regione Piemonte, in attuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferite alla Regione dai decreti legislativi 19 novembre 1997 n. 422 e 31 marzo 1998 n. 112, recepite con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 marzo 2001 n. 5, e dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 20 dicembre 1999 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Piemonte in relazione al trasporto ferroviario in concessione al Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.) S.p.A. e Ferrovie Nord Milano Esercizio (F.N.M.E.) S.p.A.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e struttura competente)

1. Ai sensi del presente regolamento sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di impianti fissi, le costruzioni di manufatti che non rispettano le distanze minime di cui agli articoli 49, 52, 53, 54, 56, 57 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Titolo II

Procedimento autorizzativo

Art. 3.

(Attivazione procedura ed istanza)

1. I soggetti legittimati ad ottenere il rilascio di provvedimenti urbanistico-edilizi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, devono richiedere il parere al comune sul cui territorio insiste l'intervento e contestualmente presentare domanda di autorizzazione alla riduzione delle distanze legali, indirizzata alla Regione Piemonte Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi, per il tramite della Società concessionaria della ferrovia in questione.

2. L'istanza indirizzata alla Regione Piemonte deve essere presentata in quadruplica copia, di cui una conforme a quanto prescritto dalle vigenti leggi in materia di imposta di bollo, e deve contenere:

a) le generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio ecc.) devono essere indicate le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo che è legittimato a presentare la domanda in base allo statuto o ad uno specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;

b) la dichiarazione di possesso di titolo idoneo ad eseguire l'intervento oggetto di richiesta;

c) le generalità del progettista con indicazione dell'ordine professionale o collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione;

d) l'ubicazione e gli estremi catastali dell'intervento con la specificazione della zona urbanistica in cui ricade l'intervento, nonché l'elenco di tutti i vincoli presenti o la dichiarazione di non presenza di vincoli;

e) il recapito telefonico e l'indirizzo del richiedente e/o del referente per le comunicazioni inerenti la pratica.

3. La domanda e gli atti allegati hanno valore di autocertificazione ai sensi della vigente normativa in materia, rispetto a quanto dichiarato negli stessi.

4. La Regione Piemonte, ricevuta l'istanza da parte del concessionario, dà comunicazione di avvio del procedimento al richiedente.

Art. 4.

(Documentazione tecnico-amministrativa)

1. L'istanza di cui all'articolo 3, deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) dichiarazione del richiedente in triplice copia controfirmata dal progettista, attestante:

1) la progettazione delle opere e la loro realizzazione eseguite in modo da evitare alla proprietà danni e/o disagi che potrebbero verificarsi per effetto delle vibrazioni causate dal transito dei treni;

2) la consapevolezza che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 e l'impegno a mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal medesimo decreto;

3) la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza delle opere richieste alla rotaia e la persistenza della linea ferroviaria, ai disagi che potrebbero derivare in via diretta e/o indiretta da inquinamento acustico, visivo ed atmosferico e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa per indennizzi di sorta da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria o del proprietario, per danni causati o temuti a cose e/o persone riconducibili anche indirettamente alle attività che caratterizzano l'esercizio ferroviario, attuale o di futura istituzione, anche a seguito di interventi di ampliamento o modifica degli impianti ferroviari;

4) la consapevolezza che l'autorizzazione richiesta, di cui all'articolo 2, riguarda esclusivamente le competenze di cui al d.p.r. 753/1980 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione, assenso, nulla osta necessari al progetto;

b) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con particolare riferimento alle misure adottate per il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459;

c) documentazione fotografica dello stato di fatto con l'individuazione planimetrica delle viste;

d) estratto di mappa catastale con l'indicazione dell'intervento;

e) estratto del P.R.G.C. e relative norme di attuazione, con indicazione dell'intervento, nonché parere tecnico comunale sull'intervento in oggetto;

f) rilievo dello stato di fatto, in caso di ampliamenti, ristrutturazioni o interventi su manufatti esistenti;

g) tavole di progetto comprensive di piante, sezioni e prospetti dell'intervento, con evidenziata la linea ferroviaria interessata e le quote dei manufatti in progetto rispetto alla più vicina rotaia, compreso eventuali balconi, gronde, aggetti, parti seminterrate ecc. Le distanze da riportare sulle tavole sono misurate in proiezione orizzontale e perpendicolarmente all'asse del più vicino binario e dal bordo dello sterzo o del rilevato;

h) planimetria e sezione, in scala adeguata e opportunamente quotata, comprendente almeno tutta la fascia soggetta a vincolo ferroviario (evidenziata), con l'illustrazione della viabilità esistente da entrambi i lati della ferrovia (opportunamente quotata), ed i percorsi utilizzabili dai mezzi di soccorso e da eventuali autogru utilizzate per la rimozione o lo spostamento del materiale rotabile ferroviario sviato. Devono essere riportati tutti i manufatti esistenti con l'indicazione delle distanze dai binari e le relative altezze e distacchi;

i) studio sulle emissioni sonore, di polveri e vibrazioni indotte in funzione della velocità di percorrenza attuale e prevista, con dimostrazione della validità degli interventi di mitigazione proposti;

l) studio dell'equilibrio delle scarpate nel caso l'intervento in oggetto ne pregiudichi la stabilità;

m) relazione sugli interventi messi in atto per il corretto smaltimento delle acque di superficie.

2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, eccetto quanto individuato alla lettera a), deve essere presentata in quattro copie firmate dal committente e firmate e timbrate dal progettista.

Art. 5.

(Parere del concessionario)

1. La Società concessionaria della ferrovia, esaminata la domanda, esprime, come prescritto dall'articolo 60 del d.p.r. 753/1980, il proprio parere con riferimento alla sicurezza e regolarità di esercizio ferroviario, e lo invia, assieme alle copie degli elaborati tecnico-amministrativi dell'istanza e delle dichiarazioni, alla struttura regionale competente.

2. Il parere è corredato dallo stralcio planimetrico quotato della zona interessata dall'intervento, comprensiva di tutti gli impianti ferroviari esistenti, e, per i tratti di linea a semplice binario, deve individuare la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

3. La Società concessionaria della ferrovia deve dichiarare che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga risulta compatibile con l'eventuale raddoppio o potenziamento della linea, con interventi relativi alla soppressione di passaggi a livello e con la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi.

Art. 6.

(Nulla osta ai fini della sicurezza, parere del comune e rilascio autorizzazione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della struttura regionale competente, è subordinato al nulla osta, ai fini della sicurezza dell'esercizio del trasporto, rilasciato dagli uffici USTIF (Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio, su richiesta della Regione, ed al parere del comune o dei comuni sul cui territorio insiste l'intervento.

2. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della struttura regionale competente.

3. Due copie della documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione sono restituite alla società concessionaria, unitamente al provvedimento autorizzativo.

4. Copia del provvedimento autorizzativo è trasmessa al comune interessato dall'intervento.

5. E' a carico della società concessionaria la trasmissione degli atti al richiedente.

Art. 7.

(Documentazione integrativa)

1. Nel caso di documentazione incompleta o giudicata insufficiente dalla struttura regionale competente, l'iter istruttorio della pratica è sospeso con possibilità di richiedere integrazioni tramite la società concessionaria.

Art. 8.

(Conferenza di servizi)

1. Qualora sia necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati che coinvolgono altre amministrazioni pubbliche, il responsabile del-

la struttura regionale competente, può indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Art. 9.

(Sopralluogo di visita)

1. Nel corso dell'istruttoria, è facoltà dei funzionari della struttura regionale competente, procedere alla visita di sopralluogo per l'accertamento della consistenza dei luoghi.

2. Durante la visita è richiesta la presenza della proprietà o di un suo rappresentante.

3. Al termine del sopralluogo è redatto apposito verbale.

Art. 10.

(Sanzioni amministrative)

1. I trasgressori delle norme sulle distanze legali sono soggetti alle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 63 del d.p.r. 753/1980.

Titolo III

Norme tecniche

Art. 11.

(Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Il rilascio di autorizzazione in deroga è subordinata ai seguenti criteri generali:

- a) mantenimento della sicurezza della ferrovia;
- b) conservazione della ferrovia;
- c) possibilità di ampliamento della ferrovia (raddoppio binari, binari di scambio, di incrocio e di precedenza ecc.) da valutare anche in vista di future esigenze di esercizio;
- d) possibilità di eseguire opere sostitutive di passaggi a livello;
- e) possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;
- f) gli interventi non devono determinare servitù nei confronti dell'infrastruttura ferroviaria.

Art. 12.

(Autorizzazione per costruzioni in deroga all'articolo 49 del d.p.r. 753/1980)

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la realizzazione di nuove costruzioni o ricostruzioni di manufatti esistenti, è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) presenza, su uno dei due lati della ferrovia, di una strada pubblica corrente in fregio alla sede ferroviaria sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso (Vigili del fuoco, ambulanze) e delle macchine operatrici per l'eventuale spostamento o rimozione del materiale rotabile eventualmente sviato; la distanza minima dei nuovi manufatti deve essere la misura maggiore tra:

1) 14 m. a partire dal ciglio esterno della strada;

2) quanto previsto dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495);

3) quanto previsto dal P.R.G.C., mentre sull'altro lato della ferrovia la distanza minima non deve scendere al di sotto di 20 m, misurati a partire dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato ferroviario;

b) nel caso in cui non esista una strada in fregio alla sede ferroviaria, si deve garantire l'accessibilità dei mezzi di soccorso e delle macchine operatrici alla sede ferroviaria, lasciando, da entrambi i lati della ferrovia,

una fascia di terreno libera da manufatti, avente larghezza non inferiore a 25 m (in proiezione orizzontale, misurati dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati) e lunghezza non inferiore alla larghezza, raggiungibile agevolmente dalla normale viabilità;

c) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

d) le distanze ridotte non devono costituire ostacolo alcuno al naturale deflusso delle acque né provocare alterazioni della falda che determinino interferenze con la stabilità della piattaforma ferroviaria o delle opere d'arte;

e) le costruzioni ed i manufatti non devono essere tali da compromettere la stabilità della sede ferroviaria e delle opere annesse, rimanendo da esse indipendenti dal punto di vista statico e funzionale. Si devono prevedere accorgimenti per impedire eventuali effetti indotti. Le opere della sede ferroviaria devono poter essere demolite, modificate o ricostruite, in tutto o in parte, senza soggezioni, vincoli e limitazioni di sorta;

f) nei tratti di linea a mezza costa, deve essere garantita la stabilità globale delle scarpate.

2. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per l'ampliamento di manufatti esistenti è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi gli ampliamenti e tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

b) l'ampliamento deve mantenere inalterata la minima distanza del manufatto rispetto alla più vicina rotaia;

c) l'ampliamento non deve ridurre la possibilità di accesso al sedime ferroviario.

3. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la ristrutturazione di manufatti esistenti è subordinata al mantenimento dello stato di fatto e non deve determinare nuove servitù nei confronti della ferrovia.

4. Nel caso in cui nel tratto in esame la ferrovia sia costituita da un unico binario, le misure indicate in precedenza devono riferirsi all'infrastruttura comprensiva del potenziamento, come risulta dallo stralcio planimetrico che la società concessionaria deve allegare al proprio parere.

5. In vicinanza dei passaggi a livello la società concessionaria, nell'esprimere il proprio parere, deve tener conto della possibilità di soppressione dei suddetti passaggi a livello o attraverso il raggruppamento di più passaggi a livello o attraverso la realizzazione di opere sostitutive.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 13.

(Atti e provvedimenti successivi all'autorizzazione)

1. In presenza di danni e pregiudizi alla sede ferroviaria durante l'esecuzione dei lavori di costruzione per i quali sia stata autorizzata la deroga delle distanze legali, il provvedimento autorizzativo può essere revocato, anche su richiesta della società concessionaria, con provvedimento della struttura regionale competente.

2. La società concessionaria può richiedere al proprietario e/o aventi causa, anche su invito della Regione Piemonte, adeguamenti alle misure di protezione e sicurezza derivanti da provvedimenti normativi che dovesse-

ro entrare in vigore anche successivamente al presente atto.

3. In caso di opere o lavori eseguiti in difformità alla autorizzazione rilasciata, la struttura regionale competente, può disporre la revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui ricadono gli interventi.

4. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario ha l'onere della vigilanza alla sede ferroviaria ed agli impianti; eventuali danni o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti in conseguenza alla costruzione a distanza ravvicinata, alla sede o agli impianti medesimi, devono essere immediatamente riparati o rimossi a cura del concessionario ed a spese del proprietario dell'edificio o manufatto e/o aventi causa.

5. Il richiedente, anche tramite il direttore dei lavori delle opere oggetto di autorizzazione di deroga alle distanze legali, deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di impianti fissi, l'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì, 14 febbraio 2005

Enzo Ghigo

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2004, 28-14744

Regolamento regionale recante "Disciplina per l'autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753". Approvazione

(omissis)

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

D1	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D1.S1	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
D1.S2	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
D1.S3	Settore Organismi consultivi ed osservatori
D1.S4	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
D2	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
D2.S1	Settore Studi e documentazione legislativi
D2.S2	Settore Commissioni legislative
D2.S3	Settore Assemblea regionale
D3	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
D3.S1	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
D3.S2	Settore Patrimonio e provveditorato
D3.S3	Settore Tecnico e sicurezza
D3.S4	Settore Organizzazione e personale
D4	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D4.S1	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
D4.S2	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
D4.S3	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
D4.S4	Settore Documentazione
DG	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
5	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
5.1	Settore Autonomie locali
5.2	Settore Polizia locale
5.3	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.4	Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
5.5	Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
5.6	Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
5.7	Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
5.8	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.9	Settore Protocollo ed archivio generali
6	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
6.1	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
6.2	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
6.3	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
6.4	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
7	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
7.1	Settore Organizzazione
7.2	Settore Formazione del personale
7.3	Settore Sistemi informativi ed informatica
7.4	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
7.5	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
7.6	Settore Servizi generali operativi
8	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
8.1	Settore Programmazione regionale
8.2	Settore Statistico regionale
8.3	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
8.4	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
8.5	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
9	Direzione BILANCI E FINANZE
9.1	Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
- 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
- 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
- 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
- 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
- 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
- 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
- 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
- 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
- 32.1** Settore Istruzione
- 32.2** Settore Edilizia scolastica
- 32.3** Settore Promozione attività culturali
- 32.4** Settore Spettacolo
- 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
- S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
- S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
- S1.3** Settore Ufficio di Roma
- S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
- S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2003 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA



Chalet Mollino

Progettato e realizzato dall'architetto torinese Carlo Mollino tra il 1946 e il 1947, l'edificio ospitava la stazione d'arrivo della slittovia al Lago Nero, sopra Sauze d'Oulx, a quasi 3000 metri di quota.

Questo famoso chalet d'autore, spettacolare rifugio per sciatori, rappresenta l'opera più poetica dell'architetto e riflette in pieno la sua particolare concezione "moderna" dell'architettura. La costruzione coniuga infatti la funzionalità dei materiali e delle tecniche costruttive tipiche del Movimento Moderno, con la tradizione locale.

Dopo un lungo periodo di abbandono, grazie ai recenti lavori di ripristino esterni e la realizzazione di un parabrezza vetrato sulla spettacolare terrazza, l'edificio è finalmente tornato a rivivere.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Salvio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.